

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Art. 1 SCUOLE NAUTICHE

1. Sono denominate Scuole nautiche i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Le Scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione, vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia, in base all'attribuzione di compiti e funzioni operata con D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 105.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia previo parere, ai sensi dell'art. 28, c. 5 del D.P.R. 431/97, del Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la Scuola Nautica o dell'Ufficio Provinciale del D.T.T.

Art. 2 SCOPI E ATTIVITA'

1. Le Scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione, la formazione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante della navigazione interna.
2. Le Scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri allievi, oltre all'insegnamento e preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità al comando e alla condotta delle unità da diporto e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.
3. L'attività della Scuola Nautica, relativa all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, devono svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione può essere richiesta per l'attivazione di:
 - a) Scuole Nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente Nautica entro le 12 miglia dalla costa, con imbarcazioni a motore, a vela e a vela con motore ausiliario.
 - b) Scuole Nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente Nautica senza alcun limite dalla costa, con imbarcazioni a motore, o a vela e a vela con motore ausiliario.

Art. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Le persone fisiche o giuridiche e le società, possono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.P.R. 431/97 commi da 1 a 4.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
3. Nel caso di società l'autorizzazione è rilasciata al legale rappresentante o amministratore, o a persona da loro delegata. La delega deve, tuttavia, risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società. Nel provvedimento

autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato e sua qualifica, anche quelle del rappresentante legale della società che ha richiesto l'autorizzazione.

4. Per ottenere l'autorizzazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. età minima di anni ventuno;
 - b. diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - c. adeguata capacità finanziaria;
 - d. residenza e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea)
 - e. iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - f. proprietà o disponibilità giuridica dei locali idonei per la sede dell'attività;
 - g. adeguata attrezzatura tecnica, di mezzi per le esercitazioni di comando e condotta, di arredamento e di materiale didattico per l'insegnamento teorico, in funzione degli esami corrispondenti alle categorie di patente per le quali si richiede l'autorizzazione;
 - h. avere personale abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore in possesso dei titoli di cui all'art. 28 comma 6 e art. 27 DPR n. 431 del 9.10.1997;
 - i. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

5. Per le persone giuridiche gli anzidetti requisiti di cui alle lettere a), b) d) ed i), devono essere posseduti dal legale rappresentante o, nel caso di società, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti di cui alle lettere a), b) d) ed i) devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, gli stessi requisiti da ultimo citati devono essere posseduti da ognuno di questi.

6. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate delle attrezzature, degli strumenti nautici, del materiale didattico necessario e aventi la disponibilità di unità da diporto di cui all'art. 10 del presente regolamento, aventi abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di Scuola Nautica, così come disposto dall'art. 28, c. 4 del D.P.R. 431/97.

Art. 4

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PRESSO LE SCUOLE NAUTICHE

1. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente Nautica per la navigazione senza alcun limite corrispondente al tipo di autorizzazione richiesta.
2. Il passaggio di personale da una Scuola Nautica ad un'altra, ovvero la cessazione del rapporto, deve essere autorizzato dalla Provincia.

Art. 5 DOMANDA

1. La domanda in regola con le norme sull'imposta di bollo è presentata alla Provincia - Settore Trasporti in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 445/2000, con tutti i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di tutti i soci per le società di persone, dei soci accomandatari per le società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società, denominazione e sede della Scuola Nautica,
2. La domanda deve contenere le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. n. 445/2000 relative a:
 - a. data e il luogo di nascita;
 - b. residenza;
 - c. cittadinanza;
 - d. numero del codice fiscale/partita IVA;
 - e. titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
 - f. insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni.
3. L'interessato ha facoltà di presentare comunque certificato di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n° 575/65 e successive modificazioni – “certificato antimafia” – rilasciato dalla Prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto che presenta la domanda, o, in alternativa, certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98.
4. Alla domanda devono essere allegati **i seguenti documenti:**
 - a. planimetria dei locali in scala 1/100, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con relativo contratto di proprietà o di locazione aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - b. certificato igienico-sanitario dei locali per uso Scuola Nautica, rilasciato dalla ASL competente;
 - c. certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali (igienico – sanitario) rilasciato dal Comune;
 - d. documentazione relativa alla adeguata capacità finanziaria (art. 6);
 - e. documentazione relativa al personale;
 - f. elenco attrezzature della Scuola Nautica;
 - g. copia dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
 - h. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; Tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme in materia di imposta di bollo.

Art. 6
CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica, debbono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:
 - a. certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51645,68, liberi da gravami ipotecari, da documentare con visura catastale completa della indicazione della rendita catastale ovvero titolo di proprietà registrato, o, in alternativa
 - b. attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25822,84 rilasciata da aziende o istituti di credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2582284,49.
2. Nel caso di autorizzazione per l'estensione dell'attività di Autoscuola a quella di Scuola Nautica, trattandosi quest'ultima di attività collaterale, si prescinde dall'accertamento della capacità finanziaria, essendo stata già verificata per il rilascio dell'autorizzazione all'Autoscuola.

Art. 7
LOCALI DELLE SCUOLE NAUTICHE

1. I locali delle Scuole nautiche devono comprendere:
 - a. un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b. un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso autonomo;
 - c. servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati (anche con impianti di aerazione ed illuminazione elettrica).
2. L'altezza dei locali è quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha la sede la Scuola Nautica.
3. I criteri dettati dal presente articolo non si applicano alle Scuole nautiche operanti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché i locali vengano giudicati idonei;
4. Tali criteri si applicano viceversa alle Scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo (complesso aziendale o ubicazione sede), escluse le ipotesi di sfratto o chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 8
ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a. una cattedra od un tavolo per l'insegnante;

- b. una lavagna dimensioni minime m. 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa;
- c. posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per allievo;
- d. tavoli da carteggio per gli allievi di superficie corrispondente ad una carta Nautica completamente aperta.

Art. 9 **MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE**

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico per patente **entro le dodici miglia** è costituito da:
 - a. una serie di cartelli con i segnalamenti nautici: · fanali e segnali visivi e acustici del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare; · codice internazionale dei segnali;
 - b. tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;
 - c. tavole raffiguranti le precedenza di rotta;
 - d. tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela e a motore, con la relativa nomenclature;
 - e. esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi;
 - f. i principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro, anemometro;
 - g. Pubblicazioni: Portolano- Fari e Fanali - Segnali da Nebbia - Carta 1111, Codice della Navigazione e relativi regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Interna, normativa sul diporto, regolamenti locali.
2. Per patenti **oltre le dodici miglia**, al precedente materiale didattico si dovrà aggiungere:
 - h. Libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e comunque altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito (per patenti per unità da diporto senza limiti dalla costa);
 - i. strumento di radionavigazione (per patenti per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
 - j. cartelloni relativi all'emisfero celeste, starfinder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza per patenti (per navi e unità da diporto senza limiti dalla costa);
 - k. carte nautiche edite dall'Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.) in relazione al numero degli allievi.

3. Le Scuole nautiche per la strumentazione di cui alle lettere a), c), d), e) possono attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi.

Art. 10 **UNITA' DA DIPORTO**

1. La Scuola Nautica deve avere la disponibilità giuridica di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, aventi l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

2. Tutti i natanti devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti, sia per le esercitazioni di navigazione che per l'effettuazione degli esami.

3. La disponibilità di cui al precedente comma 1 si intende dimostrata nei casi in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio della Scuola Nautica sia proprietario dell'unità o abbia comunque stipulato un contratto di locazione registrato, con il relativo proprietario, che ne preveda espressamente l'uso per le esercitazioni pratiche e per l'effettuazione degli esami, per un periodo minimo di un anno.

4. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteomarine favorevoli in specchi d'acqua pubblici o privati ritenuti idonei e navigabili ai sensi della normativa vigente. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza sufficienti per tutte le persone imbarcate. Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre, in modo ben visibile, un contrassegno recante la scritta "SCUOLA Nautica". Gli allievi devono inoltre avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 431/97. Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.

5. Il titolare o legale rappresentante della Scuola Nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

Art. 11 INSEGNANTI ED ISTRUTTORI

1. La Scuola Nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di condotta e comando oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. Se una Scuola Nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra Scuola Nautica già autorizzato, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
3. La Scuola Nautica può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più Scuole nautiche, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
4. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle Scuole nautiche devono pertanto richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare e le mansioni

specifiche, presentando alla Provincia la seguente documentazione unitamente a copia della carta di identità e due foto formato tessera:

- a. **Per gli insegnanti di teoria**, come stabilito dall'art. 28, comma 6 del D.P.R. 431/97, in alternativa:
 - titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo o di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
 - certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale per la navigazione, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
 - certificazione di essere un ufficiale superiore della M.M. del Corpo dello Stato maggiore o delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - patente Nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.
 - b. **Per gli istruttori di pratica Nautica**, come stabilito dall'art. 27 D.P.R. 431/97:
 - patente Nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
5. Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
6. Inoltre nel caso di insegnante o istruttore con rapporto occasionale non continuativo è richiesto:
- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici oppure · nulla osta dell'eventuale datore di lavoro.
7. La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia la tessera di riconoscimento.
8. In caso di variazioni la tessera dell'interessato deve essere restituita alla Provincia, a cura e sotto la responsabilità del titolare della Scuola Nautica.

Art. 12
DURATA E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI

1. La determinazione del numero e delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sono lasciate al giudizio dell'insegnante e dell'istruttore della Scuola Nautica.

Art. 13
REGISTRI E SCHEDE

1. Le Scuole nautiche devono curare la tenuta di un apposito Registro di iscrizione contenente: data di iscrizione e generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi al comando e alla condotta unità da diporto, data degli esami di teoria e guida e delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche, e relativo esito.
2. Il Registro, deve essere vidimato a cura della Provincia.
3. Scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo e giudizio dell'insegnante sull'ammissibilità alla prova d'esame.
4. Scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo e giudizio dell'Istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame.

Art. 14
TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE

1. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti prescritti.
2. Dalla data del trasferimento del complesso aziendale la validità dell'autorizzazione precedente si intende decaduta. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.
3. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della Scuola Nautica, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Art. 15
TRASFORMAZIONE, VARIAZIONE ED AFFITTO DELL'IMPRESA

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Se varia la sola denominazione della Scuola Nautica senza alcuna modifica soggettiva e/o sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
4. Ai sensi dell'art. 2563 del CC. è prevista per le Scuole nautiche la fattispecie dell'affitto d'azienda. A tal fine l'affittuario dovrà comunque possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il trasferimento dell'azienda, comprese le garanzie finanziarie. Inoltre la temporaneità del trasferimento, desumibile dalla esatta quantificazione temporale della durata del contratto, indicata nell'apposito atto notarile, sarà elemento indispensabile ed imprescindibile.

Art. 16

TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento della sede prevede il rilascio di autorizzazione, previo possesso, per i nuovi locali, di tutti i requisiti prescritti al precedente art. 7, e la presentazione della documentazione di cui all'art. 5 comma 4, dal punto a al punto b, c, ed g del presente Regolamento e cioè:
 - a. planimetria dei locali in scala 1/100, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con relativo contratto di proprietà o di locazione aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - b. certificato igienico-sanitario dei locali per uso Scuola Nautica, rilasciato dalla ASL competente;
 - c. certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune;
 - g. copia dell'atto costitutivo registrato (per s.n.c., s.p.a. e s.a.s.) ed inoltre copia dello statuto (per cooperative e s.r.l.) ed eventuali successive modificazioni;
2. Nell'ipotesi di Scuole Nautiche che effettuano anche attività di Autoscuola ai sensi del D.M. 317/95, il trasferimento della sede sarà consentito secondo quanto disposto del Vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Autoscuola.

Art. 17

AUTOSCUOLE E CONSORZI DI AUTOSCUOLE NAUTICHE

1. Le Autoscuole, ovvero i consorzi di Autoscuole già autorizzati, qualora svolgano anche l'attività di Scuola Nautica per la quale devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 2, sono esentati dalla dimostrazione dei requisiti di cui all' art. 8, comma 1, lettera a), b) e c).

Art. 18 CONSORZI

1. Ai sensi dell'art. 2602 del c. civile è ammessa la facoltà di 2 o più Scuole Nautiche di consorziarsi e costituire centri di Istruzione per la nautica.
2. L'autorizzazione del consorzio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per le Scuole Nautiche. In caso di Consorzio di Autoscuole già autorizzato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2.
3. I consorzi comunicano alla Provincia:
 - a) la denominazione delle Scuole Nautiche aderenti al consorzio.
 - b) Il responsabile del consorzio.
 - c) Le generalità degli Istruttori.
 - d) L'ubicazione della sede del consorzio.
4. Il consorzio è dotato di:
 - a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle Scuole Nautiche aderenti.
 - b) Attrezzature didattiche di cui agli artt. 8, 9, 10.
5. Il responsabile del Centro d'Istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari delle Scuole Nautiche.
6. Le Scuole Nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.
7. Ai consorzi confluiscono esclusivamente gli allievi iscritti presso le Scuole Nautiche facenti parte del consorzio, che vengono annotati su apposito registro.
8. Per quanto concerne la domanda, i requisiti, e gli allegati per il rilascio dell'autorizzazione al Consorzio, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di rilascio di autorizzazioni alle Scuole Nautiche.

ART.19 SOPENSIONI

1. L'attività può essere sospesa per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

Art. 20 RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1. Il titolare della Scuola Nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Scuola Nautica, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 264 del 1991.

Art. 21
VIGILANZA E SANZIONI

1. Le Scuole Nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.
2. La vigilanza amministrativa è svolta dalla Provincia tramite il personale all'uopo autorizzato e verte su: a) la regolarità dell'esercizio dell'attività; b) la regolarità della tenuta dei registri; c) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di Scuola Nautica è stato autorizzato.
3. Per l'espletamento della vigilanza tecnica a terra e in mare la Provincia può avvalersi degli uffici della Capitaneria di Porto competente per territorio, previo accordo con i medesimi.
4. La Scuola Nautica, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività, viene diffidata, con atto del Dirigente del Settore Trasporti o del Funzionario delegato, ad eliminare le irregolarità riscontrate o la condotta mantenuta, entro un termine congruo.
5. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attività non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei, rispettivamente dal Direttore dell'Ufficio provinciale D.T.T. o dall'Autorità Marittima; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date, ai fini del regolare funzionamento, dalla Provincia, dal Direttore dell'Ufficio provinciale D.T.T., o dall'Autorità Marittima;
6. L'autorizzazione è revocata quando: a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno la disponibilità dei locali e/o delle unità adibite alle esercitazioni e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della Scuola Nautica; c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio; d) per espressa rinuncia degli aventi diritto. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene ritirata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.
7. Chiunque gestisce una Scuola Nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 11 dell'art. 123 del D.lgs.30.4.1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della Scuola Nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo codice della strada o quelle altrimenti applicabili.
8. Chiunque insegna teorica nelle Scuole Nautiche o istruisce alla condotta su unità di Scuole nautiche senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti ed essere a ciò autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 12 dell'art. 123 del D.lgs. 30.4.1992, n. 285.
9. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionate in base alla normativa vigente e fatto salvo il fatto che costituiscano reato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 60 a € 600.

Art. 22
TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio procede ad una prima valutazione della stessa per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione. In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, la domanda viene dichiarata inammissibile, altrimenti

viene consentito il prosieguo dell'istruttoria con la richiesta dei documenti mancanti a completamento della stessa ai fini della valutazione finale.

La mancanza di taluno dei requisiti deve essere comprovato entro i successivi 30 giorni. Sino a tale data i termini del procedimento saranno considerati interrotti. Solo a completamento dell'istruttoria la Provincia provvederà a richiedere il parere di cui all'art. 28 comma 5 del DPR n° 431/97, al Capo del Compartimento Marittimo o dell'U.P. del D.T.T. in cui ha sede la Scuola Nautica, notiziando dell'avvenuta richiesta del parere il titolare o il legale rappresentante della Scuola Nautica.

Tale parere dovrà essere reso entro i 90 giorni successivi alla richiesta.

Detti termini non sono tuttavia perentori, non potendo la Provincia procedere al rilascio dell'autorizzazione senza il prescritto parere.

Pervenuto il parere ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n° 431/97, la Provincia provvederà a rilasciare o a respingere l'autorizzazione richiesta entro il termine di 60 giorni.

Avverso il negato rilascio dell'autorizzazione sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Art. 23 ACCESSO AL PUBBLICO

1. Oltre agli Insegnanti e agli istruttori le scuole Nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria, ai quali sarà consentito l'accesso agli uffici per lo svolgimento delle pratiche.

Art. 24 PAGAMENTO DI DIRITTI DA PARTE DELL'UTENZA

Per l'espletamento dell'istruttoria in merito alle domande di rilascio autorizzazione all'apertura di una Scuola nautica, è istituito con il presente Regolamento il versamento della somma di euro 20,00, a favore della Provincia di Reggio Calabria, la cui attestazione deve essere allegata alla domanda di rilascio di autorizzazione.

E' inoltre istituito un versamento di euro 100,00, per spese di sopralluogo e vigilanza, in favore della Provincia di Reggio Calabria, da versare preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione ed in tutti i casi in cui, successivamente, venga disposta, da parte della Provincia, attività ispettiva a mezzo dei propri funzionari.

Art. 25 NORME TRANSITORIE

1. Alle persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 431/97 gestivano le scuole di istruzione per la Nautica, la Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 del D.P.R. 431/97, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, attrezzature marinesche, strumenti, mezzi nautici e materiale didattico.

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE SCUOLE NAUTICHE

Art. 1 - SCUOLE NAUTICHE	pag. 1
Art. 2 - SCOPI E ATTIVITA'	pag. 1
Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'	pag. 1
Art. 4 – ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PRESSO LE SCUOLE NAUTICHE	pag. 2
Art. 5 – DOMANDA	pag. 3
Art. 6 - CAPACITA' FINANZIARIA	pag. 4
Art. 7 - LOCALI DELLE SCUOLE NAUTICHE	pag. 4
Art. 8 - ARREDAMENTO DIDATTICO	pag. 4
Art. 9 - MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE	pag. 5
Art. 10 – UNITA' DA DIPORTO	pag. 5
Art. 11 - INSEGNANTI ED ISTRUTTORI	pag. 6
Art. 12 - DURATA E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI	pag. 8
Art. 13 - REGISTRI E SCHEDE	pag. 8
Art. 14 - TRASFERIMENTO DEL COMPLESSO AZIENDALE	pag. 8
Art. 15 - TRASFORMAZIONE, VARIAZIONE ED AFFITTO DELL' IMPRESA	pag. 8
Art. 16 - TRASFERIMENTO DI SEDE	pag. 9
Art. 17 – AUTOSCUOLE E CONSORZI DI AUTOSCUOLE NAUTICHE	pag. 9
Art. 18 – CONSORZI	pag. 9
Art. 19 - SOPENSIONI	pag. 10
Art. 20 - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE	pag. 10
Art. 21 - VIGILANZA E SANZIONI	pag. 10
Art. 22 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO	pag. 11
Art. 23 - ACCESSO AL PUBBLICO	pag. 12
Art. 24 – PAGAMENTO DI DIRITTI DA PARTE DELL'UTENZA	pag. 12
Art. 25 – NORME TRANSITORIE	pag. 12